

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana

INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
ART.1. FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	4
ART.2. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART.3. DEFINIZIONI	6
ART.4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.	8
TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	10
ART.5. CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	10
ART.6. NORME DI ESCLUSIONE	12
ART.7. CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	13
ART.8. CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE.....	14
ART.9. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AI RIFIUTI URBANI.....	14
TITOLO III. IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI R.U. E RSAU.....	16
ART.10. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R.U. E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	16
ART.11. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	16
ART.12. PLANIMETRIA INDICANTE LA DISLOCAZIONE DEI CONTENITORI	16
ART.13. COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	17
ART.14. COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.U. ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI.....	17
ART.15. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.	20
ART.16. MODALITÀ DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI	21
ART.17. OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI DAL PUBBLICO SERVIZIO	21
ART.18. USI VIETATI DEI CONTENITORI.....	22
ART.19. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI E DEGLI IMBALLAGGI	22
ART.20. TRASPORTO.....	24
ART.21. SMALTIMENTO FINALE.....	24
TITOLO IV. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25
ART.22. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	25
ART. 23. PLANIMETRIA INDICANTE LA DISLOCAZIONE DEI CONTENITORI.....	27
ART.24. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.U.P.	27
ART.25. RACCOLTE DIFFERENZIATE PER IL RECUPERO DI MATERIALI. . ERRORE. IL SEGNALE NON È DEFINITO.	
ART.26. OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	28
ART.27. NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO.	30
ART.28. INFORMAZIONI AGLI UTENTI	31
ART.29. RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI E CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	31
TITOLO V. LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	33
ART.30. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	33
ART.31. AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	33
ART.32. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	34

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana

ART.33. DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	36
ART.34. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFISSIONE MANIFESTI.....	37
ART.35. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	37
ART.36. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	37
ART.37. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	38
ART.38. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	38
ART.39. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	39
ART.40. PULIZIA DEI MERCATI	39
ART.41. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	40
ART.42. ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI	41
ART.43. PULIZIA DELL'ARENILE E DELLA SPIAGGIA MARINA	41
TITOLO VI. SERVIZI ACCESSORI.....	44
ART.44. SERVIZI ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	44
ART.45. PULIZIA DELLE FONTANE E MONUMENTI, DELLE PENSILINE DELLE AUTOLINEE E CANCELLAZIONE SCRITTE SUI MURI.....	44
ART.46. RACCOLTA DELLE SIRINGHE ABBANDONATE	45
ART.47. PULIZIA DELLE CADITOIE.....	45
ART.48. GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	46
ART.49. ELIMINAZIONE DELLE CAROGNE.....	47
TITOLO VII. NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO	48
ART.50. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. 48	
ART.51. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	48
ART.52. DIVIETI E OBBLIGHI	49
ART.53. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	49
TITOLO VIII. NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI 50	
ART.54. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI	50
TITOLO IX. REGIME SANZIONATORIO	53
ART.55. SANZIONI	53

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1. Finalità del presente regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei Servizi di Igiene Urbana di seguito indicati:
 1. raccolta e trasporto sino allo smaltimento finale dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali che risultino assimilati agli Urbani ai sensi del successivo Titolo II;
 2. raccolta differenziata e trasporto ai centri di trattamento dei materiali recuperabili e dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 3. lavaggio e disinfezione dei contenitori per la raccolta;
 4. spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche, inaffiamento stradale;
 5. pulizia spiagge;
 6. rimozione dei rifiuti dalle aree adibite a verde pubblico;
 7. ripulitura delle caditoie da sabbia e detriti;
 8. altri servizi accessori o occasionali.
- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dalle disposizioni normative vigenti, in particolare, facendo riferimento al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Tutta l'attività comunale relativa ai servizi di Igiene Urbana deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) favorendo la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il loro reimpiego e riciclaggio, le forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti, l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come mezzo per produrre energia;
- e) promuovendo iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Inoltre, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art.2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 22/97, il quale recita testualmente:

“I Comuni disciplinano la gestione dei Rifiuti Urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei Rifiuti Urbani;*

- b) le modalità di servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani;*
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto di Rifiuti Urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei Rifiuti Urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.”*

Art.3. Definizioni

In riferimento a quanto espresso dall'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22, il presente Regolamento utilizza le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e

degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

- e) **raccolta:** operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata:** raccolta idonea a raggruppare i Rifiuti Urbani in frazioni merceologicamente omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- g) **trasporto:** operazione di movimentazione dei rifiuti successiva alla raccolta e preliminare ad una delle operazioni di cui all'allegato B e C del Decreto;
- h) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del Decreto;
- i) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del Decreto;
- j) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- k) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del Decreto;
- l) **deposito temporaneo:** raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- m) **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- n) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

Art.4. Classificazione dei rifiuti.

Ai fini delle successive disposizioni, in riferimento all'art.7 del D. L.vo 22/97, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in:

- Rifiuti Urbani;
- Rifiuti Speciali;

e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- Rifiuti Pericolosi;
- Rifiuti non Pericolosi.

Sono **Rifiuti Urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati, ai sensi del TITOLO II del presente Regolamento, ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **Rifiuti Speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti

pericolosi che derivano dalle attività di scavo,

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti provenienti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e la apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Sono invece considerati pericolosi i rifiuti non domestici, precisati nell'elenco di cui all'allegato D dello stesso D. L.vo 22/97.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art.5. Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

L'art. 21, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 stabilisce che **i Comuni** disciplinano la gestione dei Rifiuti Urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, **stabiliscono**, tra le altre cose, **l'assimilazione per qualità e quantità dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai Rifiuti Urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati** ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) dello stesso Decreto, il quale sancisce che **la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali ai Rifiuti Urbani, è competenza dello Stato.**

Pertanto, in attesa che il Ministero dell'Ambiente, in attuazione del D. L.vo 22/97, determini quei criteri, sulla base dei quali i Comuni potranno produrre regole precise per l'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani, vengono attualmente sancite disposizioni di carattere temporaneo sullo specifico argomento, che facendo riferimento al precedente quadro normativo in materia di rifiuti (D.P.R. 915/82 e Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984) conducano ad una organizzazione più razionale del servizio di smaltimento dei rifiuti, in funzione delle esigenze dell'utenza rilevate sul territorio.

Ai sensi della Legge comunitaria n. 128/98 sono assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili),
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82,
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica;

con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

Per conseguire il massimo coordinamento, razionalizzazione e sinergie dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio comunale, nei limiti della competenza decisionale attribuita dalle vigenti leggi all'Amministrazione Comunale, quest'ultima intende favorire e promuovere i propri programmi per consentire di assimilare ai Rifiuti Urbani tutti i materiali di scarto prodotti presso le utenze commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

In considerazione delle attuali potenzialità delle strutture deputate all'esecuzione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono temporaneamente stabiliti i seguenti limiti massimi quantitativi:

- produzione specifica (riferita alla superficie netta occupata dall'attività)0,100 kg/m² giorno
- produzione complessiva.....100 kg/giorno

Art.6. Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai Rifiuti Urbani, tutti quelli definiti "pericolosi", ai sensi del D. L.vo n. 22/97, art. 7.

Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto

previsto al punto 1.1 della deliberazione 27.07.1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I cat..

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente art. 6.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione negli automezzi adibiti al servizio di raccolta producano quantità di percolato superiori al 10% del loro peso;
- prodotti fortemente maleodoranti.

Art.7. Criteri specifici di assimilazione ai Rifiuti Urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali

Si dà atto che i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi Speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai Rifiuti Urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali laboratori di ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, aree scoperte adibite a deposito, ecc.) ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti al precedente Art. 5 e seguenti.

Art.8. Criteri specifici di assimilazione ai Rifiuti Urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il Gestore dei servizi di Igiene Urbana può adottare per essi forme differenziate di smaltimento.

Art.9. Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani.

In attesa che, con Decreto del Ministro dell'Ambiente, siano individuate le frazioni di rifiuti ospedalieri assimilati agli urbani, nonché le ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di trattamento, secondo quanto espresso dall'Art. 45, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, restano temporaneamente valide le indicazioni del D.L. 527/88, convertito con modifiche nella L. 45/89, attualmente abrogata, secondo cui sono assimilati ai Rifiuti Urbani i seguenti Rifiuti Speciali Ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:

1. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da

**Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana**

strutture comunque destinate alla loro cura.

TITOLO III. IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI R.U. E RSAU

Art.10. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.U. e rifiuti speciali assimilati.

Le norme e disposizioni di cui al presente TITOLO III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II e si applicano sull'intero territorio comunale.

Art.11. Modalità di gestione del servizio

Il servizio di raccolta dei RU e RSAU è gestito in tutto il territorio comunale con il metodo dei cassonetti stradali posti a disposizione degli utenti per il conferimento dei propri rifiuti, che sono quindi prelevati periodicamente per mezzo di appositi mezzi a compattazione.

Art.12. Planimetria indicante la dislocazione dei contenitori

La dislocazione dei contenitori per il servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani e dei Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, sull'intero territorio del Comune di Golfo Aranci, è indicata sulla planimetria di riferimento predisposta dall'Ente Gestore, approvata dalla Amministrazione Comunale e messa a disposizione dell'Ufficio competente della stessa Amministrazione e degli utenti.

Il numero ed il tipo dei contenitori, che verranno dislocati in nei quartieri del comune interessato, tiene conto del numero della popolazione residente e fluttuante e dell'attuale produzione di rifiuti.

Il numero dei contenitori distribuiti sul territorio, la loro tipologia e la periodicità del servizio, successivamente alla data di approvazione del piano di posizionamento,

potranno subire aggiornamenti e modifiche, che saranno disciplinate in appositi atti amministrativi.

Art.13. Competenze sull'organizzazione del servizio

Per l'esercizio delle proprie competenze, l'Ente Gestore provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nel presente Regolamento. Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite autonomamente dall'Ente Gestore, purché non in contrasto con le direttive impartite dal presente Regolamento.

Art.14. Collocazione dei contenitori per R.U. ed allestimento dei relativi siti

I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, di norma, in area pubblica, a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento da questo predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda i criteri di Igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere nelle abitazioni private, per il ritiro dei rifiuti, , essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere alle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà privata.

L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei due seguenti casi:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione di contenitori in area pubblica;
- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra l'Ente Gestore e l'utente con la quale sia stabilita la maggiorazione della tariffa correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igiene, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si ha cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti la loro posizione è in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile della sanzione pecuniaria.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e

realizzate le piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dall'Ente Gestore in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art.15. Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.

Il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura deve comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

E' consentito il conferimento dei rifiuti nei contenitori ad essi dedicati, negli orari di seguito indicati:

- dalle 20.00 alle 5.00, durante il periodo estivo;
- dalle 17.00 alle 6.00, nel restante periodo dell'anno.

E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore del pubblico servizio.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio, é altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore immette i rifiuti medesimi in altro contenitore in grado di contenerli.

Art.16. Modalità di lavaggio dei contenitori

Il Gestore del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori. Provvedere inoltre al loro lavaggio e disinfezione con le periodicità minime di seguito riportate:

- a) **ogni 7 giorni**, durante il periodo estivo (dal 1° maggio al 30 settembre);
- b) **ogni 20 giorni**, durante il restante periodo dell'anno (dal 1° ottobre al 30 aprile).

Art.17. Obblighi generali dei residenti nelle zone difficilmente raggiungibili dal pubblico servizio

I cittadini residenti nelle zone difficilmente raggiungibili dal pubblico servizio di raccolta sono comunque tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art.18. Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- Rifiuti Speciali Pericolosi;
- Rifiuti Speciali non assimilati ai Rifiuti Urbani;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, quali ad esempio i rifiuti ingombranti, raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali ovvero raccolta di imballaggi.

E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

Art.19. Conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili e degli imballaggi

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta ed all'orario indicato dal Gestore dei servizi.

L'utente è tenuto a disporre i materiali oggetto di smaltimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico senza intralcio per il passaggio

pedonale; inoltre in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o assimilati possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione e il trasporto eolico;
- mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati; i residui di potatura devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di lit. 110 o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono, pertanto, essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di cesoiatura. Tale possibilità di conferimento resta limitata alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali. E' inoltre consentito il conferimento giornaliero di un quantitativo massimo pari al contenuto di un sacco da 110 litri per ciascuna utenza.

Per quanto attiene il conferimento degli imballaggi che, in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative possedute, possono essere classificati come Rifiuti Solidi Assimilabili agli Urbani ai sensi del precedente Titolo II Art. 6, si ritiene che debba avvenire nei seguenti termini:

- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti, quando si tratti di quantitativi ingenti;

- mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nel Centro Servizi se organizzato dall'Ente Gestore;
- mediante immissione nei cassonetti, quando si tratti di quantitativi limitati. Tale possibilità di conferimento resta limitata alle sole giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.

Art.20. Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art.21. Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definita dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali cui al D. L.vo 22/97 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Allo stato attuale i rifiuti raccolti sono avviati all'impianto di smaltimento finale: discarica di I categoria sita nel Comune di Olbia località Spirito Santo.

TITOLO IV. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.22. Finalità e modalità operative

Secondo quanto espresso dall'art. 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;*
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;*
- c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedono l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;*
- d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.*

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Più specificatamente, lo stesso D. L.vo 22/97 indica, all'art. 24, che deve essere assicurata una raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto;*
- b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del Decreto;*
- c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.*

Pertanto, l'Ente Gestore del Servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- d) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

L'Ente Gestore del servizio deve attivare le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D. L.vo 22/97.

Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati aventi per oggetto le seguenti frazioni di Rifiuti Urbani:

- pile e batterie esauste (denominati R.U.P.);
- farmaci scaduti (denominati R.U.P.);
- prodotti e relativi contenitori contrassegnati dai simboli “T” e/o “F” (denominati R.U.P.);
- vetro, plastica, latta e alluminio (multimateriale);
- frazione cellulosica;
- imballaggi;

Art. 23. Planimetria indicante la dislocazione dei contenitori

La dislocazione dei contenitori per il servizio di Raccolta Differenziata, sull'intero territorio del Comune di Golfo Aranci, è indicata sulla planimetria di riferimento predisposta dall'Ente Gestore, approvata dalla Amministrazione Comunale e messa a disposizione dell'Ufficio competente della stessa Amministrazione e degli utenti.

Sulla planimetria è individuata la collocazione dei contenitori distinti per tipologia e sono distinte le aree servite in funzione della periodicità di esecuzione dei servizi.

Il numero dei contenitori distribuiti sul territorio, la loro tipologia e la periodicità del servizio, successivamente alla data di approvazione del piano di posizionamento indicato nella suddetta planimetria, potranno subire aggiornamenti e modifiche, che saranno disciplinate in appositi atti amministrativi.

Art.24. Raccolta Differenziata dei R.U.P.

I rifiuti denominati precedentemente R.U.P., sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- Pile e batterie esaurite: devono essere conferite negli appositi contenitori installati in diversi punti della città.
- Farmaci scaduti o non utilizzati: devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti.
- Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori: contrassegnati dai prescritti simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F; i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti, esclusivamente nei contenitori presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali dell'Ente Gestore (piattaforma ecologica).

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: farmaci scaduti nelle farmacie; vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Il Gestore del servizio esegue lo svuotamento dei contenitori con frequenza adeguata alle esigenze, sia per quelli adibiti alla raccolta dei contenitori contrassegnati da "T" e/o "F", sia per i contenitori per la raccolta di pile e farmaci scaduti.

I contenitori per la raccolta dei R.U.P. sono dislocati sul territorio comunale, tenendo conto delle diverse esigenze territoriali.

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura dell'utente, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Art. 25. Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

La collocazione di contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti al precedente art. 16 per i cassonetti destinati agli ordinari R.U..

Il limite di distanza massima dell'utenza è stabilita dall'Ente Gestore in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.

Devono essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un

conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere, sulla base degli eventuali piani provinciali.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il trasporto dei materiali per i quali è attivata la raccolta differenziata è regolato in analogia a quanto previsto al precedente art. 21 per i R.U..

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con l'Ente Gestore.

L'Ente Gestore provvederà a comunicare agli utenti le iniziative di raccolta differenziata autorizzate indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati.

Art.26. Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario.

L'Ente Gestore stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti al precedente TITOLO II, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, o siano momentaneamente sospese, l'utente è autorizzato a conferire i propri rifiuti speciali assimilati nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per i rifiuti ordinari con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali indicati ai precedenti artt. 19 e 20):

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 110 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art. 27. Informazioni agli utenti

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il Gestore del servizio in collaborazione con il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui sono fornite indicazioni in merito a:

- * frazioni di rifiuti da raccogliere,
- * modalità di conferimento,
- * destinazioni delle singole frazioni raccolte,
- * motivazioni della raccolta differenziata,
- * esigenze di collaborazione dei cittadini.

I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre deve essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art.28. Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori e con le associazioni di volontariato

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Gestore e i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 agli articoli 41, 47 e 48, sono disciplinati da convenzioni che definiscono in particolare i seguenti aspetti:

- * le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto,
- * la copertura degli oneri relativi,
- * l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

* le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi, previo assenso del Gestore.

L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere. Il Gestore procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO V. LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art.29. Modalità di svolgimento del servizio di pulizia del suolo pubblico

I servizi inerenti alla pulizia del suolo pubblico, sono svolti dall'Ente Gestore e riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento cestini;
- bonifiche discariche abusive su aree pubbliche;
- pulizia arenili e aree golenali.

Art.30. Aree di espletamento dei servizi di pulizia del suolo pubblico

I servizi di pulizia del suolo pubblico, nonché i servizi ad essi inerenti, interessano l'intero territorio comunale con modalità e frequenze differenziate in dipendenza delle esigenze individuate sul territorio e curando, in particolare, le aree di maggior interesse pubblico.

I servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini vengono più specificatamente esplicitati su:

- strade e piazze, giardini ed aree verdi attrezzate interne al centro urbano (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come Comunali;

- tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
- strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale comprese le scalinate;
- aree coperte e/o recintate appositamente allestite per manifestazioni pubbliche ove non è prevista una forma autogestita di pulizia delle aree stesse.

Art.31. Organizzazione dei servizi di pulizia del suolo pubblico

L'Ente Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, provvede all'espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio; concorda la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni, avendo cura di garantire, in ogni caso, le condizioni di decoro ed igiene dell'intero territorio comunale.

L'Ente Gestore provvede a redigere una Relazione Tecnica esplicativa delle suddette modalità, che rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale e degli utenti, in seguito alla sua approvazione. Eventuali modifiche o integrazioni possono essere successivamente definite dallo stesso Ente Gestore, purché non in contrasto con le direttive impartite dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti, sempre previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Più in particolare:

- a) Per il servizio di spazzamento l'Ente Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.
- b) Per il servizio di lavaggio stradale l'Ente Gestore concorda con l'Amministrazione Comunale le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento;
- c) Le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) Oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Ente Gestore provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) L'Ente Gestore provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
- f) Secondo quanto stabilito specificatamente dall'art. 14 del D. L.vo 22/97, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo sono vietati. Pertanto, chiunque violi tale divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco

dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale, l'Ente Gestore interviene con modalità stabilite di volta in volta; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati. Ove gli organi tecnici dell'ASL ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, l'Ente Gestore è tenuta all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, ferma restando la successiva disposizione confermatrice ad opera del Sindaco. Per la prestazione di tali attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera della stessa Amministrazione Comunale.

- g) Le modalità e le frequenze degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle coste lacuali e delle rive dei corsi d'acqua sono definiti dall'Ente Gestore con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti.

Art.32. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi devono essere immessi negli appositi contenitori per Rifiuti Urbani nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero, ecc.).

Art.33. Attività di carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero deaffissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore con diritto di rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative.

Art.34. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art.35. Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore con preavviso minimo di gg. 10, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di

consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Gli oneri relativi all'intervento, concordato con l'Ente Gestore del servizio, saranno a carico del soggetto organizzatore la manifestazione diverso dall'Ente.

Art.36. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Devono in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso le apposite piazzole allestite a cura e opera dell'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Ente Gestore.

Art.37. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rifiuti

Solidi Urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art.38. Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato deve ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art.39. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori messi a disposizione e gestiti dall'Ente Gestore. Al fine di facilitare le operazioni di pulizia e di raccolta dei rifiuti, svolte dall'Ente Gestore successivamente alle attività dei mercati, i concessionari dei posti vendita devono rispettare gli orari di chiusura prestabiliti, lasciando pulite le aree di competenza e dopo aver conferito in forma differenziata i rifiuti prodotti con le modalità indicate dall'Ente Gestore.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di imballaggi non contaminati, la cui

pezzatura deve comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti.

Presso le stesse aree di mercato, l'Ente Gestore provvede periodicamente al lavaggio ed alla disinfezione delle pavimentazioni, in particolar modo durante la stagione estiva, onde evitare l'innescarsi di fenomeni indesiderati di proliferazione di parassiti.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore deve essere sottoscritta apposita convenzione con l'Ente Gestore che fissa il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art.40. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da vegetazione incolta che possa costituire pericolo per l'igiene pubblica o per l'eventuale possibilità di innesco di incendi.

A tale scopo ogni area deve essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere devono essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree si procede con le modalità indicate all'art. 34, lettera f), del presente Regolamento, in ottemperanza alle attuali disposizioni di legge.

Art.41. Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi devono far pervenire all'Ente Gestore, con preavviso di 10 gg., la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto qualora i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dall'Ente Gestore su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

Art.42. Pulizia dell'arenile e della spiaggia marina

L'Ente Gestore ha l'obbligo di svolgere il servizio di pulizia dell'arenile e della spiaggia marina, inteso nelle diverse fasi di raccolta, spazzamento, conferimento e trasporto, del litorale del territorio comunale di Golfo Aranci, per le sole aree pubbliche non affidate in concessione ed escludendo le aree occupate dalle pertinenze militari.

Il Gestore del servizio deve provvedere all'espletamento del servizio, garantendo il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e manutenzione delle aree oggetto dell'appalto, nonché tutte le operazioni necessarie al servizio, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti ed in materia di igiene e tutela della salute pubblica.

In particolare, durante la stagione balneare, il Gestore del servizio deve provvedere quotidianamente alla pulizia ordinaria e setacciamento degli arenili in oggetto, compreso l'allontanamento del relativo materiale.

Per la pulizia dell'arenile, devono essere impiegate opportune attrezzature meccaniche, in grado di coadiuvare l'intervento manuale per una maggiore celerità operativa; devono inoltre essere posizionati sull'arenile, durante l'intera stagione balneare, contenitori portasacchi, ad una distanza di circa 50 metri l'uno dall'altro e a disposizione degli utenti della spiaggia. Il gestore dei servizi deve quindi provvedere alla vuotatura giornaliera dei contenitori suddetti, garantendo la pulizia ed il lavaggio degli stessi, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Lo svolgimento dei servizi richiesti deve avvenire con continuità e regolarità durante l'intera stagione balneare, intendendosi per tale il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre, incluso i giorni festivi ed in orari tali da non arrecare alcun disturbo agli abitanti e con l'adozione di tutte le cautele atte a prevenire ed evitare situazioni di pericolo.

Per il rimanente periodo dell'anno si deve provvedere ai servizi di pulizia e setacciamento dell'arenile e della spiaggia in oggetto, con tre interventi completi (frequenza bimestrale).

Il setacciamento dell'arenile può avvenire manualmente e meccanicamente, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Gestore del servizio, purchè avvenga con regolarità, su tutto il territorio di pertinenza, interessando una profondità variabile tra i 10 ed i 25 cm, in funzione dello stato degli arenili.

I rifiuti raccolti durante le operazioni precedentemente indicate, devono essere depositati negli appositi contenitori del servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti Urbani, evitando nel modo più assoluto di disperdere il materiale e sollevare polvere.

L'utenza deve collaborare, ai fini del mantenimento di condizioni igieniche e di pulizia generale. Deve, pertanto, utilizzare, per il conferimento dei rifiuti, gli appositi

contenitori posizionati sugli arenili, evitando di lasciare qualsiasi tipo di rifiuto sugli arenili stessi, in mare o sulle aree di accesso alle spiagge.

E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti e comunque accendere fuochi sugli arenili.

E' altresì vietato arrecare danno alle strutture messe a disposizione dal Gestore del servizio o intralciare le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

TITOLO VI. SERVIZI ACCESSORI

Art.43. Servizi accessori a completamento dei Servizi di Igiene Urbana

Con l'intento di assicurare un servizio completo e rispondente alle esigenze evidenziate sul territorio del Comune di Golfo Aranci, l'Ente Gestore attiva una serie di servizi accessori:

- Pulizia delle fontane e monumenti e delle pensiline delle autolinee;
- Cancellazione scritte sui muri;
- Raccolta delle siringhe abbandonate;
- Pulizia delle caditoie;
- Gestione dei rifiuti cimiteriali;
- Eliminazione delle carogne.

Art.44. Pulizia delle fontane e monumenti, delle pensiline delle autolinee e cancellazione scritte sui muri

L'Ente Gestore provvede ad effettuare la pulizia ed il lavaggio periodico di fontane, servizi igienici pubblici, panchine e sottopassaggi.

Viene garantito anche un servizio di cancellazione scritte sui muri: tale servizio è effettuato, ogni qualvolta se ne abbia la necessità, su richiesta dell'Amministrazione Comunale o degli stessi residenti.

Il servizio è svolto con i mezzi e le modalità stabilite dall'Ente Gestore, il quale dedica, in tali occasioni, delle squadre attrezzate per lo specifico problema.

Art.45. Raccolta delle siringhe abbandonate

Si provvede ad effettuare un servizio apposito di raccolta siringhe abbandonate negli spazi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale e dall'utenza stessa.

La raccolta delle siringhe abbandonate è svolta dal personale dell'Ente Gestore durante il percorso giornaliero di pulizia del suolo pubblico, avendo particolare cura per le aree limitrofe ai plessi scolastici, la aree limitrofe agli edifici pubblici e di giardini pubblici.

Gli operatori operano altresì come pronto intervento su segnalazione dei competenti Uffici Comunali, garantendo la raccolta entro un'ora dalla segnalazione.

Le siringhe abbandonate devono essere raccolte con appositi mezzi capaci di garantire l'incolumità degli operatori, inoltre, sono disposte in opportuni contenitori, i quali stoccati provvisoriamente presso il centro servizi dello stesso Ente Gestore, sono poi avviati allo smaltimento nei modi indicati dalle vigenti disposizioni normative.

Art.46. Pulizia delle caditoie

Il personale in forza presso l'Ente Gestore e addetto alla pulizia del suolo pubblico provvede, nelle zone di competenza, a ispezionare e tenere pulite e sgombre le bocche lupaie e caditoie dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e a rimuovere quindi tutti i materiali che ne impediscano lo scarico nelle fogne e nelle tombinature stradali.

I mezzi e le modalità con cui viene effettuato tale servizio, è indicato dallo stesso Ente Gestore, in funzione dei mezzi e del personale dedicato al servizio di pulizia del suolo pubblico.

Art.47. Gestione dei Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano dalle seguenti attività:

- a) ordinaria attività cimiteriale,
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie,
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie,

Ai sensi dell'art.7, comma 2, del D. L.gs 5.2.1997 n. 22, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sono equiparati a Rifiuti Urbani.

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e possono essere conferiti nei cassonetti dell'ordinario servizio di raccolta ubicati in aree interne o nelle pertinenze esterne del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i piccoli rottami di lapidi e pietre tombali, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma non possono essere in alcun caso avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione.

I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili possono essere raccolti separatamente e sistemati in apposito area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art.48. Eliminazione delle carogne

Le carogne di piccole dimensioni, abbandonate sulle strade e sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sugli arenili o corsi d'acqua in genere, possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, torsiopi o mufloni devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate allo smaltimento secondo le indicazioni del competente Servizio Veterinario.

Qualora non sia possibile lo smaltimento, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previo parere del competente servizio veterinario territoriale, dal quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

TITOLO VII. NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art.49. Obblighi dei produttori di rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o recuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente TITOLO II, sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti all'onere per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art.50. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D. L.vo 22/97, come meglio specificato al successivo TITOLO VIII. Per il loro smaltimento devono essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente autorizzate.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la

documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art.51. Divieti e obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art.52. Ordinanze contingibili ed urgenti

In riferimento a quanto espresso all'art. 13 del D. L.vo 22/97, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi; tali ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

TITOLO VIII. NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI

Art.53. Obblighi dei produttori e dei detentori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani.

Più specificatamente, secondo quanto stabilito dall'art.10 del Decreto Legislativo n. 22, del 5 febbraio 1997, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al Decreto.

In particolare (comma 2), **il produttore dei rifiuti speciali** assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D. L.vo n. 22/97.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto **il formulario di identificazione**, nel quale devono risultare i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;

controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tale termine è elevato a sei mesi.

Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, al **Catasto dei rifiuti**, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Ambiente.

Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e che effettuano le attività di smaltimento nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (autosmaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. L.vo n. 22/97) possono accedere alle procedure semplificate nell'ambito del sistema autorizzativo. Con decreti del Ministero dell'Ambiente, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di autosmaltimento sono sottoposte alle procedure semplificate. Le norme tecniche prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

Le attività di autosmaltimento possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente. Alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche precedentemente indicate;
- il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ed entro i novanta giorni previsti verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni stabilite, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio attività o di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

Le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi non possono accedere alle procedure semplificate.

TITOLO IX. REGIME SANZIONATORIO

Art.54. Sanzioni

Secondo quanto espresso esplicitamente all'art. 55 del D. L.vo 22/97, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso Decreto, provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.50 del Decreto, per le quali è competente il Comune:

“Chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 103,29 (lire duecentomila) a €. 619,75 (lire unmilione duecentomila).”

Le altre violazioni, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, saranno punite con il pagamento di sanzioni amministrative, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito indicati

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana

Violazione	Casistica	minima	massima
Danneggiamento, manomissione o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)		50	250
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25	75
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore		25	75
Conferimento dei rifiuti nei contenitori in maniera tale da impedirne la chiusura		25	75
Contravvenzione al divieto di lasciare sul suolo, sull'arenile e sulle acque del territorio comunale carte, cartacce e qualsiasi altro tipo di rifiuto, senza servirsi degli appositi cestini o contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore		25	100
Conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	100	400

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana

Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore fuori degli orari indicati		25	75
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Ente Gestore		50	100
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti		(Codice della Strada)	(Codice della Strada)
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rifiuti urbani pericolosi	50	100
	materiali recuperabili	50	100
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rifiuti urbani o assimilati	25	250
	rifiuti urbani pericolosi	50	500
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rifiuti urbani o assimilati	50	500
	rifiuti urbani pericolosi	100	1.000
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	75	300
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	75	300

Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari
Regolamento Comunale per l'espletamento dei Servizi di Igiene Urbana

Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici		25	100
Esecuzione di scritte non autorizzate sui muri o imbrattamento degli stessi, dei monumenti o delle fontane		100	1.000
Contravvenzione all'obbligo di conservare costantemente liberi da materiali di scarto e da vegetazione incolta i terreni non edificati		100	1.000
Contravvenzione al divieto di dare fuoco ai rifiuti		200	2.000
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	75	300
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	75	300
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	rifiuti urbani o assimilati	25	100
	rifiuti urbani pericolosi	50	200
	rifiuti speciali	75	300
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi	rifiuti urbani o assimilati	25	200
	rifiuti urbani pericolosi	50	300
	rifiuti speciali	20	400

Le contravvenzioni vengono erogate dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, salvo indicazione, da parte del Sindaco, di altri funzionari autorizzati specificatamente.

I funzionari addetti contestano la violazione redigendo apposito verbale, sul quale dovrà essere indicata la causale di contravvenzione, specificando il giorno, l'ora ed il luogo dell'avvenuto accertamento, nonché le generalità dell'autore della violazione.

Sul verbale di accertamento saranno inoltre chiaramente indicati i dati identificativi del funzionario addetto e le modalità di estinzione della violazione.

Copia del verbale verrà rilasciata all'autore della violazione, il quale è tenuto al pagamento della sanzione finanziaria indicata sul verbale entro e non oltre il 60° giorno dalla notifica.

E' ammesso il pagamento della somma indicata nel verbale, con effetto liberatorio, presso l'Ufficio del Servizio Contravvenzioni del Comune, tutti i giorni feriali, oppure presso qualsiasi Ufficio Postale, mediante versamento su conto corrente postale intestato allo stesso Ufficio del Servizio Contravvenzioni.

L'importo che dovrà essere versato comprende la somma dovuta a titolo di sanzione, nonché quelle dovute per spese di procedimento e di notificazione.

Versamenti di somme non corrispondenti od effettuati oltre i termini sono giuridicamente inefficaci, pertanto, le somme versate verranno trattenute in attesa della definizione del procedimento.

L'interessato può proporre ricorso entro il termine di gg. 30 dalla data di notifica, al Sig. Sindaco di Golfo Aranci, presentandolo allo stesso Ufficio Contravvenzioni o Comando cui appartiene l'accertatore della commessa violazione.

Tuttavia si fa presente che qualsiasi dichiarazione o ricorso non interrompe né sospende i termini per il pagamento.

TITOLO X. ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 55. Abrogazioni

Il presente regolamento sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione C.C. n. 124 del 22.11.1988.

Art. 56. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla data di pubblicazione.